

Considerato che, ventitre amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi cinquantaquattro lavoratori;

Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all'art. 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge n. 296 del 2006 tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l'on. Renato Brunetta è nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta è conferito l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 28 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera *g-bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto sono ripartite, tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto per un importo annuo complessivo dell'onere pari a euro 501.995,88:

	A	B	C (A x B)
	N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE
BASILICATA	2	9.296,22	18.592,44
CALABRIA	1	9.296,22	9.296,22
CAMPANIA	40	9.296,22	371.848,80
PUGLIA	11	9.296,22	102.258,42
TOTALE	54	9.296,22	501.995,88

2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera *g-bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite a seguito dell'istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

